



Dipartimento di Prevenzione
UOSD VET
Molluschicoltura e Punti di sbarco

Provvedimento n° 32/2022/3

N. Protocollo del

**DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dell'AMBITO DI MONITORAGGIO
marino 03M014 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto
Chioggia)**

da zona di tipo "A" a zona di tipo "B"

**con OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI depurazione dei molluschi bivalvi vivi delle specie
VONGOLA (C. gallina) raccolti nell'ambito di monitoraggio marino 03M014 Mare pesca libera
tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) in VENEZIA (VE)**

Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "*Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica*";

VISTO il D. Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V: n. 1722 del 19.11.18 "Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870";

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. N. 4821 del 11/02/2013 recante "Molluschi bivalvi vivi - Procedure in caso di superamento dei limiti di E. coli in zone di produzione di classe A";

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

PRESO ATTO del/gli esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

- Rapporto di prova n. 22BAT-u/7493 del 16/12/2022 relativo al campione di VONGOLA (C. gallina) prelevato in data 13/12/2022 con n° di verbale QVenet 050503-2200133002B nell'ambito di monitoraggio 03M014 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) che evidenzia la presenza di ESCHERICHIA COLI superiori ai limiti di zona A: 330MPN/100 G

RITENUTO necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di declassificazione temporanea dell'ambito di monitoraggio **03M014 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia)** da zona di tipo "A" a zona di tipo "B" (con l'obbligo al trattamento di depurazione dei molluschi bivalvi VONGOLA (C. gallina) - comune VENEZIA (VE)):

PRESCRIVE

1. A tutela della salute pubblica:

- **La declassificazione temporanea dei molluschi bivalvi vivi delle specie VONGOLA (C. gallina) classificati nell'ambito di monitoraggio 03M014 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) da "A" a "B" ed OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI depurazione dei molluschi bivalvi vivi delle VONGOLA (C. gallina) raccolti nell'ambito di monitoraggio 03M014 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia);**

- **Nel documento di registrazione dovrà essere riportata la seguente dicitura" Classe B temporanea per superamento dei limiti di E. coli";**

- Tali disposizioni saranno mantenute fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria delle zone di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi

- **Agli OSA interessati di attivare le procedure di ritiro/richiamo del prodotto commercializzato** che è stato raccolto dalla data di prelievo dei campioni da parte del Servizio Veterinario, con n° di verbale 050503-2200133002B, ovvero dalla data 13/12/2022

2. Elementi di pubblicità del provvedimento

Il provvedimento è notificato, per competenza:

- A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio **03M014 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chloggia)** (operatori, consorzi, cooperative):

CO.GE.VO

- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- Alle autorità competenti
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alle Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità operativa veterinaria e Sicurezza alimentare Regione Veneto.

3. L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento

4. Il Servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto.

5. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art 6, comma 12 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione), dal D.Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato) e dall'articolo n. 650 del Codice Penale.

6. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dott. Andrea Ristori, Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Il Direttore della UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Dott. Andrea Ristori

Referente istruttoria: RISTORI ANDREA
Responsabile procedimento: Dott. Andrea Ristori
Il Direttore della UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n° 11/D - 30174 Zelarino (VE)
Tel. 0412608350



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
 SCS1 Microbiologia Generale e Sperimentale
 Direttore Dr.ssa Lisa Barco
 Laboratorio Controlli Ufficiali
 Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO(PD)
 Tel. 049.8084304 Fax --- Email
 microbiologia_alimenti.izsvenezie@legalmail.it

Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155 L



RAPPORTO DI PROVA
n. 22BAT-U/7493

Azienda ULSS 3 Serenissima
REGISTRO UFFICIALE
 N. 0222-444/I del 16/12/2022



Nr. Unico **22/170547** Ricevimento del **13/12/2022**
 Presso la sede: Sezione territoriale di Padova
Consegna RdP: IZIWEB

<p>Spett.le AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147 30174 VENEZIA (VE)</p>
<p>RICHIEDENTE AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147 30174 VENEZIA (VE)</p>
<p>VERBALIZZANTE GROSSELLE DARIO Verbale invio campioni n. 050503-2200133002B del 13/12/2022</p>
<p>PROPRIETARIO - ORIGINE - LUOGO PRELIEVO MARE PESCA LIBERA TRA LE 0,3 E LE 1,5 MIGLIA DALLA COSTA (DA PELLESTRINA A PORTO CHIOGGIA) 30100 VENEZIA (VE)</p>

PIANI LOCALI (REG-PROV) / MOLLUSCHI-MONITORAGGIO AMBITO

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione (1 unità campionaria)		Identificazione: 1
Tipo di materiale PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI (MOLLUSCO VONGOLA (C. gallina))		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
CONTA ESCHERICHIA COLI β-GLUCORONIDASI POSITIVI (MPN) (METODICA MICROBIOLOGICA / UNI EN ISO 16849-3:2015 esclusi cap. 4.1, 9.1 e 10.1 / EC 1:2017)		330 MPN/100g
RICERCA SALMONELLA SPP (REAL TIME PCR QUALITATIVA / AFNOR BRD 07/06 - 07/04)		Non rilevato acido nucleico in 25 g

Temperatura di ricevimento del campione simulato (bocchetta testimone) rilevata: +3.5 °C. La temperatura è un parametro che può influenzare i risultati delle prove analitiche.

Data di accettazione 13/12/2022

Data inizio analisi 14/12/2022 - Data fine analisi 16/12/2022

IL DIRIGENTE

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionamento è a carico del cliente. IZSVe non è responsabile delle informazioni e dei dati forniti dal cliente, se non per la loro trascrizione. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSVe. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: www.izsvenezie.it

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente.

Nun. Certificato: LTTNNN74T44L738Z Emesso dalla CA: INFOCERT SPA

Dirigente firmatario: Antonia Anna Lettini Data di firma: 16/12/2022

Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.